



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 08.04.2013

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ' IMU' - ANNO 2013.
-----------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **18.20** nella sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione **STRAORDINARIA**, in seduta pubblica, di **PRIMA** convocazione

All'appello risultano:

	P/A		P/A
1 ALLEGRETTI Nicola	P	8 ALLEGRETTI Maria	P
2 LAROCCA Gerardo	P	9 PACE Domenico	A
3 ADDESIO Donato	P	10 BENEDETTO Donato	A
4 COLUCCI Leonardo	A	11 EVANGELISTA Pasquale	P
5 PADULA Giovanni	P	12 FORMETTA Adriana	P
6 PRETE Giovanni Mario Luigi	P	13 ALLEGRETTI Rocco	P
7 VACCARO Mariantonietta	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assume la presidenza il **dott. Nicola Allegretti** - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Melania LETTIERI** che provvede alla redazione del presente verbale

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta in oggetto, rappresentando di voler confermare l' aliquota abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,4%, di ridurre l'aliquota base allo 0,76% e di aumentare, per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D l'aliquota allo 1,06%.

Si dà atto che i consiglieri Prete ed Allegretti si allontanano dall'aula alle ore 19,13.

Risultano: Presenti 8 Assenti 5

Si dà atto che il Consigliere Prete rientra in aula alle ore 19,16 mentre il consigliere Allegretti alle ore 19,20.

Risultano: Presenti: 10 Assenti 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dispone testualmente *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2013) stabilisce: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

EVIDENZIATO che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

che l'art. 13, comma 13-bis del citato D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 30.06.2012 ad oggetto “Approvazione Regolamento ed aliquote IMU” con la quale sono state determinate le aliquote IMU come di seguito indicato:

- aliquota base nella misura dello 0,8%;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,4%;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, è facoltà del Comune, con deliberazione di Consiglio, modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, e precisamente:

- **l'aliquota base**, pari allo **0,76%**, può essere modificata **in aumento o in diminuzione** sino a **0,3** punti percentuali;
- **l'aliquota per l'abitazione principale** e le **relative pertinenze**, pari allo **0,4%**, può essere modificata **in aumento o in diminuzione** sino a **0,2** punti percentuali;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, è prevista una **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione**

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è **maggiorata di euro 50,00** per ciascun **figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO, pertanto, **che** l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00** da intendersi, pertanto, **in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00**;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (*cf*r il comma 12 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011);

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto per gli anni 2013 e 2014:

- *lett. a)* la **soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta** di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- *lett. f)* la **riserva allo Stato** del gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad **aliquota** standard dello **0,76 per cento**, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011";
- *lett. g)* la **possibilità** per i comuni **di aumentare sino a 0,3** punti percentuali **l'aliquota** standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 **per gli immobili** ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**";
- *lett. i)* ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla *lett. f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;

TENUTO CONTO, altresì, **che**, alla luce delle modificazioni introdotte, la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'imposta agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dal comma 8 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, risulta incompatibile,

limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art.1 della legge di stabilità per l'anno 2013;

VISTO il Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione di C.C. **n.11** del **30.06.2012**;

CONSIDERATO che le modifiche sopra richiamate, introdotte dalla legge di stabilità 2013, consentono la manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni, con la conseguenza che quest'ultimi per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

che il maggior gettito derivante dall'aumento della predetta aliquota è destinato interamente al Comune;

che al fine di garantire i servizi indispensabili alla collettività si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e per gli esercizi successivi, a finanziamento della spesa corrente;

RITENUTO, pertanto, dover rideterminare per l'anno **2013** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO che sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:

il **Responsabile del Servizio interessato** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 ed artt. 147 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il **Responsabile del Servizio finanziario** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 ed artt. 147 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

CON il seguente risultato della votazione

PRESENTI 10 ASTENUTI 0 VOTANTI 10 CONTRARI 0 FAVOREVOLI 10

DELIBERA

1-DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrate e sostanziale del presente atto.

2-DI DETERMINARE per l'anno **2013** le aliquote IMU come di seguito riportato:

Aliquota di base nella misura dello **0,76 per cento** del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale;

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo per i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie) nella misura dello **0,4 per cento**;

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello **0,2 per cento**;

Aliquota immobili categoria catastale D nella misura dello **1,06 per cento**.

3-DI CONFERMARE per l'anno 2013 le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria previste dall'articolo 13, comma 10 del decreto-legge n. 201/2011 e dall'art. 9 del Regolamento Comunale.

4-DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni **decorrono dal 1° gennaio 2013**.

5-DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Comunale IMU.

6-DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione relativa all'imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

7-DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario affinché trasmetta la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

CON il seguente risultato della votazione

Presenti 10 Astenuti 0 **Votanti 10** Contrari 0 **Favorevoli 10**

8-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Allegretti Nicola

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

PARERI EX ART. 49 COMMA 1, D. LGS. 267/2000

in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

- ◆ in ordine alla **regolarità tecnica**: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Clemente Biscione

- ◆ in ordine alla **regolarità contabile**: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.

Brindisi M., 24.04.2013

Il Segretario Comunale
D.ssa Melania Lettieri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Brindisi M., 09.05.2013

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Brindisi M.,

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Melania Lettieri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Melania Lettieri